

Civile Ord. Sez. 2 Num. 5144 Anno 2019

Presidente: ORICCHIO ANTONIO

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 21/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 14369-2015 proposto da:

BESSEGHINI MARGHERITA, elettivamente domiciliata a Milano, via Buonarroti 41, presso lo studio dell'Avvocato ANNA FERRARIS che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CECINI CLAUDIO, elettivamente domiciliato a Morbegno (Sondrio), via Fabiani 19, presso lo studio dell'Avvocato LORENZO RAPELLA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4563/2014, depositata il 17/12/2014, della CORTE D'APPELLO di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale non partecipata del 28/09/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

Margherita Besseghini, con atto di citazione notificato in data 14/5/2010, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di

OR
3203/18

Sondrio, Claudio Cecini, chiedendo, in via preliminare, la revoca della sentenza che lo stesso tribunale aveva pronunciato il 17/3/2008, a suo tempo non impugnata e quindi definitiva, oltre alla condanna del convenuto alla restituzione della somma conseguita per effetto di tale sentenza, e, nel merito, l'accoglimento delle domande già svolte nel precedente giudizio.

Claudio Cecini si è costituito in giudizio ed ha chiesto, in via pregiudiziale, di accertare l'inammissibilità dell'azione e, nel merito, il rigetto delle domande proposte.

Il tribunale di Sondrio, con sentenza del 13/11/2012, ha dichiarato l'inammissibilità ed ha, comunque, rigettato la domanda di revoca, sia per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., che per la natura non decisiva dei documenti prodotti, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Margherita Besseghini, con citazione notificata in data 7/1/2013, ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale deducendo tanto la tempestività della domanda di revoca, quanto la decisività dei documenti prodotti.

Claudio Cecini ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e/o infondato.

La corte d'appello di Milano, con sentenza del 17/12/2014, ha rigettato l'appello ed ha, per l'effetto, confermato la sentenza impugnata.

Margherita Besseghini, con ricorso notificato in data 11/6/2015, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

Ha resistito Claudio Cecini con controricorso notificato in data 13/7/2015.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 326 e 395 c.p.c., ha

censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto la tardività dell'impugnazione proposta sul rilievo che il relativo termine dev'essere computato dal momento in cui l'istante ha rinvenuto il documento, e cioè "*i rilievi dello studio Besseghini*", e non da quello successivo in cui ha avuto la disponibilità della perizia esplicativa di tale documento, avendo, piuttosto, l'onere di agire immediatamente per la revoca e di chiedere, in giudizio, una consulenza tecnica d'ufficio per l'analisi delle misure contenute nel libretto al fine di valutare la decisività dei documenti rinvenuti ai fini della revocazione della sentenza. In tal modo, però, ha osservato la ricorrente, il termine per la revocazione finisce per decorrere da un momento nel quale la Besseghini non aveva ancora contezza dell'effettivo contenuto dei predetti rilievi e, quindi, in violazione del diritto di difesa e del principio dispositivo, senza neppure conoscere se la loro allegazione sarebbe stata a proprio vantaggio o a proprio discapito.

2. Il motivo è infondato. L'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395 n. 3 c.p.c., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, dev'essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento (Cass. n. 2287 del 2005). Peraltro, il ritrovamento del documento decisivo, che segna il *dies a quo* del termine per la proposizione dell'impugnazione, si



identifica non nella materiale apprensione del documento stesso ma nella acquisizione di un grado di conoscenza del suo contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria (Cass. n. 4688 del 1987; conf. Cass. n. 5604 del 1985). L'accertamento di tale momento, infine, costituendo l'oggetto di un evidente giudizio di fatto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito, la cui valutazione sul punto può essere censurata in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, nella misura in cui sono rilevanti a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Nel caso in esame, la corte d'appello, al dichiarato fine di evitare che la fissazione del termine per l'impugnazione sia rimesso all'iniziativa della parte pur quando la stessa avesse già contezza, se non del significato, quanto meno della rilevanza del documento sul quale fondare l'istanza di revocazione, ha, sul punto, ritenuto, in dichiarata adesione al giudizio espresso dal tribunale, che il termine per la proposizione della domanda di revocazione della sentenza dovesse decorrere dalla data in cui la parte attrice ha dichiarato di aver ricevuto la comunicazione, da parte del geom. Antonioli, dei *"rilievi eseguiti dalla studio Bessegnini"*, e cioè dal 15/12/2009: vale a dire - come chiarisce il tribunale (il testo della cui sentenza è riportato, per esteso, in quella impugnata) - i documenti in assenza dei quali la causa era stata inizialmente decisa e la cui rilevanza, quindi, ai fini della possibile revoca della relativa decisione, era nota all'attrice sin dal momento in cui sono stati ricevuti: *"è la stessa parte attrice - ha osservato il tribunale - ad evidenziare che il Giudice della sentenza impugnata avrebbe deciso la causa <<in assenza dei rilievi necessari a dare concretezza alla pattuizione relativa al confine>>"*; *"ed è la stessa parte attrice - ha ribadito la corte d'appello - ad asserire con certezza che i rilievi trasmessigli in data 15.12.2009 dal*



geometra Antonioli fossero proprio quelli cui faceva riferimento la pattuizione del 08.02.2003". L'accertamento, in fatto, svolto dal giudice di merito sul momento nel quale l'attrice ha acquisito contezza, se non del preciso significato, quanto meno della chiara rilevanza di tali documenti ai fini dell'istanza di revocazione, non è stato in alcun modo contestato dalla ricorrente con la deduzione, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., dell'omesso esame di fatti decisivi: e ciò basta, a fronte della definitività di tale accertamento, ad escludere rilevanza alle censure *in iure* che la ricorrente ha svolto.

3. Il rigetto del primo motivo assorbe gli altri due, relativi come sono al diniego (comunque espresso dal tribunale e dalla corte d'appello) di decisività ai documenti predetti.

4. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 4.100,00, oltre €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 settembre 2018.

Il Presidente



Dott. Antonio Oricchio

Antonio Oricchio

Valeria Neri
Il Funzionario Giudiziale
Valeria NERI